

Proposta di legge
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba

Art. 2 - Titoli di efficienza energetica

Art. 3 - Gestione della laguna di Orbetello

Art. 4 - Oneri connessi all'acquisizione dell'invaso di Bilancino. Interventi straordinari

Art. 5 - Finalità del piano paesaggistico e osservatorio regionale

Art. 6 - Contributo straordinario al Comune di Castagneto Carducci

Art. 7 - Contributo straordinario di solidarietà a favore di due vittime di atti criminali

Art. 8 - Proroga operatività del fondo per la prestazione di garanzie di cui all'articolo 8 della l.r. 45/2013

Art. 9 - Contributo alle spese di organizzazione di esami di abilitazione

Art. 10 - Progettazione opere pubbliche

Art. 11 - Supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica

Art. 12 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire la continuità territoriale dell'Isola d'Elba con il territorio regionale è necessario che la Regione concorra finanziariamente al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione, nell'aeroporto di Marina di Campo, di collegamenti aerei regolari, continuativi ed adeguati al flusso di passeggeri;

2. È opportuno che le risorse derivanti dalla collocazione sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), ottenuti con l'attuazione del progetto generale di rinnovamento del parco rotabile regionale attraverso l'acquisto e la messa in esercizio commerciale di nuovi treni regionali di ultima generazione che garantiscono prestazioni energetiche efficienti, siano destinate all'attuazione di interventi per la mobilità sostenibile;
3. Constatata l'efficacia delle azioni poste in essere per la salvaguardia della laguna di Orbetello, in attuazione dell'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990, negli anni 2013, 2014, 2015 e sino al dicembre 2016 (data di scadenza dell'accordo) è opportuno proseguire tale esperienza e, conseguentemente, sostenere le azioni di salvaguardia anche per gli anni 2017-2019 previa stipula di un nuovo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990;
4. L'invaso di Bilancino rappresenta una risorsa regionale strategica in quanto garantisce l'approvvigionamento idrico-potabile dell'area geografica di Firenze, Prato e Pistoia e di parte del Valdarno, la riduzione del rischio di esondazione del fiume Arno, il miglioramento della qualità delle acque del fiume Arno, mediante l'integrazione delle portate estive dello stesso. È necessario prevedere l'assunzione di un onere di natura straordinaria da erogare nell'arco del triennio e da destinare ad investimenti sulle infrastrutture e alle manutenzioni straordinarie del complesso per riportare l'invaso ad una condizione ottimale per la sua gestione;
5. È necessario finanziare gli interventi di somma urgenza e ripristino eseguiti dal Comune di Castagneto Carducci a seguito dell'evento calamitoso del 5 marzo 2015;
6. Il Consiglio regionale, con l'ordine del giorno n. 628 approvato del 27 settembre 2016, ha impegnato la Giunta regionale allo "stanziamento di un contributo di solidarietà puntuale e biennale in favore del brigadiere Giuseppe Giangrande e del signor Gianmichele Gangale", residenti in Toscana, vittime di atti di criminalità a seguito dei quali hanno riportato lesioni personali gravissime. È necessario e opportuno intervenire a titolo di solidarietà per sovvenire alle gravi esigenze materiali delle vittime che hanno riportato anche la totale incapacità lavorativa;
6. A seguito dei buoni risultati ottenuti è opportuna la proroga, per un ulteriore triennio, dell'operatività del fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura;
7. L'articolo 99 ter della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) istituisce un nucleo di supporto tecnico scientifico con il compito di coordinare e monitorare tutti gli interventi (compresi quelli formativi) in materia di bioetica e sperimentazione clinica. È necessario definire il fabbisogno di risorse necessario alla costituzione del nucleo;
8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi euro 1.050.000,00 per un ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) a seguito della sottoscrizione di specifico accordo, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019 secondo la seguente articolazione per anno:

- a) euro 277.203,62 per l'anno 2017;
- b) euro 350.000,00 per l'anno 2018;
- c) euro 350.000,00 per l'anno 2019.

3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) agli oneri per l'esercizio 2020, fino all'importo massimo di 72.796,38, si provvede con legge di bilancio.

Art. 2

Titoli di efficienza energetica

1. Costituiscono entrate straordinarie i corrispettivi derivanti dalla vendita dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) ottenuti a seguito di efficientamento energetico dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate all'attuazione di interventi per la mobilità sostenibile definiti dalla Giunta Regionale in attuazione del Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM).

3. Le entrate di cui al comma 1 sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale.

Art. 3

Gestione della laguna di Orbetello

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della laguna di Orbetello la Regione:

a) promuove la stipula, con le altre amministrazioni interessate, di uno o più accordi che definiscono, sulla base delle rispettive competenze, le azioni e gli interventi necessari e le forme del reciproco raccordo;

b) concorre alle spese relative agli interventi di cui alla lettera a) fino all'importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in conformità a quanto stabilito negli accordi di cui alla lettera a).

2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, lettera b) si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019".

Art. 4

Oneri connessi all'acquisizione dell'invaso di Bilancino. Interventi straordinari

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, in via straordinaria e nell'arco del triennio 2017-2019, la complessiva somma di euro 315.000,00 per la copertura finanziaria delle spese per investimenti sulla infrastrutture e per interventi manutentivi dell'invaso di Bilancino così ripartite:

- a) euro 130.000,00 per interventi sulle infrastrutture;
- b) euro 185.000,00 per interventi manutentivi.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti) ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.

3. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 105.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", Titolo 1 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019".

Art. 5

Finalità del piano paesaggistico e osservatorio regionale

1. La Regione è autorizzata, per il triennio 2017/2019, a finanziare le attività per il raggiungimento delle finalità dell'osservatorio di cui all'articolo 59 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità operative del finanziamento di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 50.000,00 per l'anno 2017, euro 40.000,00 per l'anno 2018 ed euro 34.000,00 per l'anno 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 6

Contributo straordinario al Comune di Castagneto Carducci

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 200.000,00 al Comune di Castagneto Carducci per il rifacimento dell'ala nord est del cimitero monumentale danneggiato dall'evento calamitoso del 5 marzo 2015.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017."

Art. 7

Contributo straordinario di solidarietà a favore di due vittime di atti criminali

1. È assegnato un contributo straordinario non ripetibile, a titolo di manifestazione di solidarietà:

- a) al brigadiere Giuseppe Giangrande, residente a Prato, che nell'attentato del 27 aprile 2013 a Roma ha riportato lesioni personali gravissime;
- b) al signor Gianmichele Gangale, residente ad Agliana, che a seguito di una rapina il 24 gennaio 2013 ha riportato lesioni personali gravissime.

2. Il contributo è pari ad euro 20.000,00 per ciascuna delle vittime e per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'erogazione del contributo.
4. Agli oneri di spesa di cui al comma 2, pari a complessivi euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 e 2018.

Art. 8

Proroga operatività del fondo per la prestazione di garanzie di cui all'articolo 8 della l.r. 45/2013

1. L'operatività del fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale) è prorogata al 31 dicembre 2019.
2. I rapporti tra la Regione e Fondazione toscana per la lotta all'usura sono disciplinati tramite un nuovo accordo di collaborazione, in sostituzione di quello stipulato ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 45/2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale. L'accordo disciplina in particolare:
 - a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del fondo, non superiore a tre anni;
 - b) le condizioni e modalità di rilascio delle garanzie integrative da parte della Fondazione;
 - c) la durata delle garanzie integrative e le modalità di escussione delle stesse;
 - d) le modalità di restituzione alla Regione degli importi progressivamente liberati a seguito della scadenza della validità delle singole garanzie;
 - e) le modalità di rendicontazione alla Regione sull'utilizzo del fondo.

Art. 9

Contributo alle spese di organizzazione di esami di abilitazione

1. L'ammissione ad esami di competenza regionale per l'abilitazione all'esercizio di professioni e di attività economiche è subordinata al pagamento di un contributo alle spese di organizzazione, determinato nell'importo massimo di euro 100,00.
2. L'entità del contributo è stabilita nell'avviso pubblico di indizione degli esami sulla base dei costi presunti da sostenere. La quota versata non è rimborsabile.
3. Le entrate di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale.

Art. 10

Progettazione opere pubbliche

1. Al fine di sostenere l'attività di progettazione una quota, definita con deliberazione della Giunta regionale, delle risorse annualmente stanziata per gli investimenti nell'ambito delle politiche settoriali può essere destinata al finanziamento delle spese di progettazione di opere pubbliche coerenti con le finalità della programmazione regionale.

Art. 11

Supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica

1. Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive che derivano dalla riorganizzazione dei comitati etici per la sperimentazione clinica prevista dall'articolo 12, comma 10, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente la Giunta regionale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di quattro unità.
2. Agli oneri di cui al comma 1, stimati in euro 130.000,00 per l'anno 2017 ed euro 175.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali generali e di gestione", Programma 10 "Risorse Umane". Titolo 1 "spese correnti" del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, 2018 e 2019.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.